



Organizzazione  
del mondo del Lavoro  
**Terapia  
Complementare**

## **Guida al regolamento relativo all'accREDITAMENTO di corsi di formazione in terapia complementare**

**Versione 260216**

## Indice

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. Avvertenze generali .....</b>                                     | <b>3</b> |
| <b>2. Avvertenze in merito ai singoli capitoli del regolamento.....</b> | <b>3</b> |
| 2.1 Capitolo 2 «Requisiti dei cicli di formazione».....                 | 3        |
| 2.2 Capitolo 3 «Requisiti dell'istituto di formazione».....             | 4        |
| 2.3 Capitolo 4 «Procedura di accreditamento» .....                      | 4        |
| 2.4 Capitolo 5 «Diritti e doveri degli istituti di formazione» .....    | 4        |
| <b>3. Stesura del dossier e criteri di valutazione.....</b>             | <b>5</b> |

## 1. Avvertenze generali

Il regolamento relativo all'accREDITAMENTO di corsi di formazione TC disciplina i requisiti minimi imposti ai corsi di formazione per l'ottenimento del certificato settoriale TC. Regola gli obiettivi, senza tuttavia impartire disposizioni vincolanti. Ciò consente agli istituti di formazione di sviluppare progetti commisurati alle circostanze, di definire autonomamente la struttura e la successione dei contenuti didattici e di determinare la ponderazione e il tipo di orientamento della formazione.

Gli istituti di formazione sono liberi di stabilire regole che esulano dal Regolamento relativo all'accREDITAMENTO di corsi di formazione in terapia complementare, dalla rispettiva identificazione del metodo (IDMET) nonché dal tronc commun terapia complementare.

## 2. Avvertenze in merito ai singoli capitoli del regolamento

### 2.1 Capitolo 2 «Requisiti dei cicli di formazione»

#### a) In merito al punto 2.3 «Ammissione alla formazione TC»

Il diploma di livello secondario deve essere verificato prima dell'inizio del percorso formativo. Nel caso in cui non sia presente un diploma di livello secondario II ai punti da 2 a 4 delle "Direttive relative ai diplomi di livello secondario II ed equivalenze", l'OmL TC fornirà un foglio informativo che la persona interessata al programma di formazione dovrà firmare. La persona interessata deve essere informata della possibilità di far verificare all'OmL TC l'equivalenza del livello secondario II secondo il punto 5 delle "Direttive relative ai diplomi di livello secondario II ed equivalenze" in qualunque momento, anche indipendentemente dalla procedura di ammissione all'esame professionale superiore.

#### b) In merito al punto 2.4 «Computo di prestazioni di formazione già fornite»

È possibile computare prestazioni di formazione già fornite. Gli studenti possono, ad esempio, essere dispensati da singole parti di una formazione se sono in grado di comprovare di aver acquisito altrove le rispettive competenze. L'OmL TC non emana disposizioni vincolanti. Gli istituti di formazione mantengono pertanto la propria autonomia riguardo a metodi e strumenti di computo. Nel quadro del dossier di accREDITAMENTO occorre pertanto presentare in maniera completa e chiara il modo in cui un istituto di formazione regola il computo di prestazioni di formazione già fornite.

#### c) In merito al punto 2.7 «Processo personale specifico metodo»

Gli istituti di formazione sono liberi di definire in quale periodo gli studenti devono assolvere il processo personale specifico del metodo. Se l'IDMET del metodo prevede offerte terapeutiche in gruppi, è possibile assolvere massimo 8 dei trattamenti richiesti in gruppo.

#### d) In merito al punto 2.8 «Praticantato TC»

Le 250 ore di studio non equivalgono a 250 trattamenti, bensì alle ore di praticantato complessive, inclusi i trattamenti ai/clienti. L'istituto di formazione può emanare ulteriori regole, per esempio per quanto riguarda il periodo e la suddivisione delle ore sui diversi anni di formazione ecc. Nel quadro del regolamento gli istituti di formazione sono liberi di scegliere i mentori del praticantato. Questi non devono sottoporsi ad alcuna procedura di riconoscimento dell'OmL TC. Anche gli insegnanti possono svolgere l'attività di mentori.

#### e) In merito al punto 2.10 «Attestazioni ed esami parziali»

La lista al punto 2.10 non è cronologica. Il documento elenca solo le parti della formazione da esaminare (metodo, processo proprio, parti del praticantato, unità didattiche del tronc commun). I termini e il numero di eventuali esami intermedi sono regolati dall'ente di formazione nel proprio regolamento d'esame.

Per esami parziali ai sensi del regolamento s'intende l'esame dopo aver assolto una delle parti di formazione summenzionate e non eventuali esami intermedi prettamente scolastici.

**f) In merito al punto 2.11 «Esame finale TC»**

Agli esami pratici e orali è assolutamente necessaria la presenza di almeno due esperti per candidato/a. Non è pertanto ammesso che un esperto/a osservi e valuti contemporaneamente diversi/e candidati/e.

All'esame finale TC le competenze operative del profilo di qualificazione TC sono oggetto dell'esame.

## **2.2 Capitolo 3 «Requisiti dell'istituto di formazione»**

**a) In merito al punto 3.1 «Gestione della qualità»**

L'istituto di formazione non deve inoltrare l'intero dossier di gestione della qualità. Sono sufficienti la prova valida della certificazione e gli estratti indicati al capitolo 3, punto 2.2.

**b) In merito al punto 3.2 «Responsabilità della formazione»**

Gli istituti di formazione che accreditano una formazione TC senza tronc commun sono responsabili dell'intera formazione TC. Essi garantiscono una formazione orientata alle competenze tramite la coordinazione e la collaborazione con l'offerente del tronc commun.

## **2.3 Capitolo 4 «Procedura di accreditamento»**

L'intero dossier per l'accREDITAMENTO va inoltrato elettronicamente in formato pdf via e-mail al seguente indirizzo: [info@oda-kt.ch](mailto:info@oda-kt.ch). Vogliate fare espressamente riferimento ai punti indicati al capitolo 3 della Guida al regolamento relativo all'accREDITAMENTO di corsi di formazione in TC, ossia suddividete il vostro dossier in sottocartelle (da 1 a 6), numerate i documenti in base alle rispettive cifre (1.1 – 6.2) e aggiungete il nome della scuola nella designazione dei documenti.

## **2.4 Capitolo 5 «Diritti e doveri degli istituti di formazione»**

Un istituto di formazione può pubblicare un ciclo di formazione come «accreditato dall'OmL TC» soltanto a partire dalla data dell'accREDITAMENTO da parte dell'OmL TC. Per i cicli di formazione iniziati già prima dell'accREDITAMENTO da parte dell'OmL TC, l'istituto di formazione non può quindi rilasciare alcun certificato settoriale OmL TC. Chi ha seguito questi cicli di formazione può richiedere il certificato settoriale tramite la procedura di equivalenza individuale dell'OmL TC.

Una volta superato l'esame finale TC, gli enti di formazione inviano il formulario di notifica dei candidati con esito positivo insieme agli attestati dettagliati di formazione alla sede amministrativa dell'OmL TC. I diplomati ricevono tramite l'OmL TC la fattura per il rilascio del certificato settoriale una volta effettuato il pagamento, viene direttamente inviato ai terapeuti.

### 3. Stesura del dossier e criteri di valutazione

Importanti informazioni specifiche per l'allestimento del dossier di accreditamento sono pubblicate sul sito web dell'OmL TC alla rubrica Documenti.

Gli istituti di formazione che offrono soltanto il «tronc commun TC» secondo il punto 2.2.c) devono inoltrare soltanto i documenti contrassegnati con un \*.

| Capitolo                            | <b>Contenuti (documenti da inoltrare) e criteri di valutazione</b><br>I punti citati si riferiscono al «Regolamento relativo all'accREDITAMENTO di corsi di formazione in TC».  |
|-------------------------------------|---|
| <b>1. Domanda di accreditamento</b> | 1.1 Modulo online «Domanda di accreditamento» con indicazioni complete in merito all'istituto di formazione e al ciclo di formazione con le rispettive parti di formazione. *<br><br><i>Il corso di formazione da accreditare è chiaramente definito secondo il punto 2.2 ed è composto delle parti di formazione prestabilite.</i>   |
| <b>2. Gestione della qualità</b>    | 2.1 Attuale attestazione della certificazione secondo il punto 3.1 *<br><i>La certificazione è valida e corrisponde agli standard indicati al punto 3.1.</i><br><br>2.2 Estratti del dossier di certificazione: * <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Offerta di formazione con indicazioni del numero di studenti o di diplomi</li> <li>b) Linee guida/Principi guida</li> <li>c) Organigramma</li> <li>d) Progetto per la valutazione e la garanzia della qualità<br/> <i>Questi documenti non vengono validati dall'OmL TC.</i> </li> <li>e) Per non certificati eduQua: i documenti richiesti per il capitolo «C4 Formatori del catalogo eduQua 2021»<br/><br/> <i>I requisiti per i formatori corrispondono agli standard di eduQua 2012.</i> </li> </ul> 2.3 Copia del diploma federale in terapia complementare richiesto nel rispettivo metodo del membro responsabile di direzione dell'istituto di formazione.<br><br><i>Il diploma federale è disponibile. Se al momento dell'inoltro del dossier di accreditamento è ancora valido il periodo transitorio secondo il punto 6.1, capoverso 1, viene descritta la pianificazione per l'attuazione della direttiva.</i><br><br>2.4 Conferma da parte dell'istituto di formazione del rispetto delle direttive e della valutazione delle qualifiche degli esperti dell'esame finale, dei/delle terapisti/e curanti nel processo personale, degli insegnanti del tronc commun e dei mentori del praticantato secondo i punti 2.7, 2.8, 2.9, 2.11 e le disposizioni conformemente al tronc commun. *<br><br><i>È disponibile conformemente al punto 6.1, capoverso 2, un'autodichiarazione firmata dall'istituto di formazione relativa al rispetto delle direttive, alla valutazione delle qualifiche e all'ottemperanza dei periodi transitori.</i> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>3. Sistema di formazione</b></p> | <p>3.1 Documentazione in merito a:</p> <p>a) Verifica della qualifica di livello secondario</p> <p><i>L'istituto di formazione verifica l'esistenza di un diploma di livello secondario II. La verifica dell'equivalenza viene delegata all'OmL TC.</i></p> <p>b) Computo di prestazioni di formazione già fornite secondo il punto 2.4 e delle equivalenze conformemente al tronc commun *</p> <p><i>La procedura per il computo di prestazioni di formazione già fornite (formazione nel metodo/tronc commun TC) è descritta in modo comprensibile.</i></p> <p><i>Il computo delle equivalenze secondo il tronc commun TC corrisponde alle direttive.</i></p> <p>3.2 Documentazione in merito a:</p> <p>a) Entità del ciclo di formazione e delle singole parti formative con indicazione delle ore di contatto e di studio secondo il punto 2.5 * e le direttive dell'IDMET</p> <p><i>Il numero delle ore di contatto e di studio corrisponde ai requisiti minimi secondo il capitolo 2.5 e alle direttive dell'IDMET.</i></p> <p>b) Metodo della TC secondo il punto 2.6</p> <p><i>La formazione nel metodo è strutturata in modo ragionevole, corrisponde alle direttive secondo il punto 2.6 nonché dell'IDMET ed è orientata all'acquisizione di competenze. La quota di forme di apprendimento sincrone e digitali è dichiarata e corrisponde alle «Direttive sulle forme digitali di insegnamento e apprendimento dell'OmL TC».</i></p> <p>c) Processo personale specifico del metodo secondo il punto 2.7</p> <p><i>Le direttive sono descritte e corrispondono ai requisiti minimi secondo il punto 2.7.</i></p> <p>d) Praticantato TC secondo il punto 2.8</p> <p><i>L'organizzazione del praticantato TC è descritta. Il concetto è logico e corrisponde ai settori, alle ore di formazione e alle competenze secondo il punto 2.8. La quota di forme di apprendimento sincrone e digitali è dichiarata e corrisponde alle «Direttive sulle forme digitali di insegnamento e apprendimento dell'OmL TC».</i></p> <p><i>Avvertenza: 21 ore di studio e 20 ore di contatto devono essere assegnate ai singoli settori del praticantato. L'istituto di formazione può così determinare a quali settori conferire maggiore peso e dove utilizzare le ore degli insegnanti/dei mentori non ancora attribuite.</i></p> <p>e) tronc commun terapia complementare secondo il punto 2.9 *</p> <p><i>L'organizzazione e la struttura del tronc commun TC con ordine cronologico delle parti di lezione sono logiche e comprensibili. Vengono rispettati i requisiti minimi fissati nel tronc commun TC.</i></p> <p><i>Alle risorse stabilite (contenuti formativi) è assegnata una materia didattica concreta. La scelta della materia e l'assegnazione delle ore di contatto sono logiche. La quota di forme di apprendimento sincrone e digitali è dichiarata e corrisponde alle «Direttive sulle forme digitali di insegnamento e apprendimento dell'OmL TC».</i></p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>4. Concezione della formazione</b></p> | <p>4.1 Organizzazione e struttura della formazione con ordine cronologico delle parti di formazione e delle unità didattiche</p> <p><i>Viene illustrato un collegamento tra le parti di formazione (metodo della TC, processo personale specifico del metodo, praticantato TC e tronc commun TC). Le singole parti si completano reciprocamente.</i></p> <p><i>Avvertenza: si raccomanda di scegliere una rappresentazione grafica e di rappresentare le singole parti di formazione con le rispettive unità didattiche sull'asse temporale degli anni formativi. Il collegamento delle parti di formazione è fondamentale, in quanto conferisce coerenza alle parti di formazione e costituisce la base per un insegnamento orientato alle competenze.</i></p> <p>4.2 La concezione agogica per la realizzazione dell'insegnamento orientato alle competenze (costituire le risorse delle singole parti di formazione con orientamento all'acquisizione delle competenze)</p> <p><i>L'istituto di formazione dispone di una concezione agogica/pedagogica individuale, comprensibile e coerente munita di descrizione esplicativa sulle modalità dell'acquisizione delle competenze.</i></p> <p><i>Il concetto nel contesto della didattica dei media nonché gli accordi metodici per l'insegnamento digitale sincrono sono descritti in un capitolo separato.</i></p> <p><i>L'attuazione della concezione agogica è palese nei vari capitoli del dossier di accreditamento.</i></p> <p>4.3 Rappresentazione della collaborazione tra l'istituto di formazione (con responsabilità per l'intera formazione TC secondo il punto 3.2) e i mentori del praticantato secondo il punto 2.8 nonché l'offerente del tronc commun TC (se esternalizzato).</p> <p><i>Viene illustrata la collaborazione istituzionalizzata tra istituto di formazione, mentore di praticantato e offerente del tronc commun eventualmente esternalizzato.</i></p> |
|--|---|

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <p><b>5. Contenuti formativi</b></p> | <p>5.1 Catalogo delle risorse (conoscenze, capacità, atteggiamenti) del metodo della TC con</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risorse tratte dal profilo di qualificazione TC</li> <li>- le risorse specifiche del metodo secondo l'IDMET</li> </ul> <p><i>Le risorse indicate sono tratte dal profilo di qualificazione TC e adeguate all'acquisizione delle competenze professionali.</i></p> <p><i>Le risorse specifiche del metodo corrispondono all'IDMET e sono orientate all'acquisizione delle competenze.</i></p> <p><i>Struttura (ripartizione su almeno tre anni di formazione), ponderazione (assegnazione delle ore di contatto) e tassonomia delle risorse/del pacchetto di risorse sono chiare.</i></p> <p><i>Avvertenza: occorre dimostrare che il ciclo di formazione comprende sia le risorse di carattere generale, risultanti dal profilo di qualificazione, sia le risorse specifiche del metodo derivanti dall'IDMET. Il nesso tra risorse e campi delle competenze operative TC deve essere illustrato. Le risorse vengono unite, assegnate agli obiettivi didattici e distribuite come unità didattiche sull'asse temporale. È naturalmente possibile una struttura spiraliforme. Le stesse risorse possono di conseguenza essere indicate più volte adeguando la tassonomia.</i></p> <p>5.2 Due unità didattiche (esemplari) con rappresentazione*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei contenuti didattici (risorse)</li> <li>- dell'orientamento all'acquisizione di competenze (nesso tra le risorse e le competenze operative rilevanti per questa unità didattica)</li> <li>- dei metodi di insegnamento e di apprendimento</li> <li>- dell'entità (ore di contatto e di studio)</li> </ul> <p><i>Le unità didattiche mostrano in modo esemplare l'attuazione metodica e didattica della concezione della formazione (pianificazione delle lezioni / accordo di insegnamento e di apprendimento).</i></p> <p><i>Un'unità didattica è un'unità caratterizzata dal contenuto, non soltanto un'unità temporale. Per esperienza si tratta di unità che oscillano tra le 10 e le 50 ore di contatto.</i></p> |
| <p><b>6. Esami</b></p>               | <p>6.1 Regolamento d'esame esami parziali con</p> <p>a) illustrazione degli esami parziali* secondo il punto 2.10</p> <p><i>Il regolamento d'esame disciplina le parti di formazione da verificare nell'ambito del metodo della TC e del tronc commun nonché le attestazioni del processo personale e del praticantato.</i></p> <p><i>Le parti d'esame corrispondono alle direttive secondo il punto 2.10.</i></p> <p><i>I punti chiave dell'esame, i criteri di valutazione e gli indicatori sono riportati</i></p> <p><i>Le condizioni di riuscita sono logiche.</i></p> <p><i>Sono disciplinate le possibilità di ripetizione.</i></p>  |

- b) Compiti relativi all'esame parziale metodo della TC  
*I compiti coprono in modo adeguato il rispettivo catalogo delle risorse e corrispondono ai criteri di valutazione.*  
*Sono disponibili domande d'esame per l'esame teoretico del metodo TC.*
- c) Compiti per la verifica delle unità didattiche del tronc commun \*  
*I compiti coprono in modo adeguato il catalogo delle risorse della rispettiva unità didattica e corrispondono ai criteri di valutazione.*  
*È disponibile una selezione di domande d'esame per le unità di apprendimento del tronc Commun.*
- d) Guida riflessione processo personale  
*La guida comprende le indicazioni fondamentali.*

## 6.2 Regolamento d'esame esame finale TC con

- a) illustrazione dell'esame finale TC secondo il punto 2.11  
*Il regolamento d'esame disciplina le parti di formazione da verificare: esame scritto (studi del caso), esame pratico e orale.*  
*Le parti d'esame corrispondono alle direttive secondo il punto 2.11.*  
*I punti chiave dell'esame, i criteri di valutazione e gli indicatori sono riportati e corrispondono a un esame orientato alle competenze del livello di competenze III secondo la sfera di competenza del profilo professionale TC.*  
*Le condizioni di riuscita sono logiche.*  
*L'esame finale TC viene valutato da due esperti d'esame per candidata/o.*  
*Sono disciplinate le possibilità di ripetizione.*
- b) Temi relativi alle parti d'esame dell'esame finale TC  
*I temi corrispondono a un esame orientato alle competenze del livello di competenza III e ai criteri di valutazione.*
- c) Ammissione di candidate/i derivanti dalla procedura di equivalenza certificato settoriale OmL TC  
*Le candidate e i candidati derivanti dalla procedura di equivalenza sono ammessi all'esame parziale del metodo TC in base alle condizioni fissate dall'OmL TC.*